

30 LUGLIO 2021

# **AVVISO**

## **MODIFICATO l'Art.13 della L.R. n.17/2015 RELATIVO AL "RECUPERO SOTTOTETTI".**

Con la L.R. n.11 del 17 giugno 2021 è stata modificata l'art.13 della L.R. n.17/2015 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia" introducendo all'art.13 il comma 1-bis, che testualmente recita:

*"1 bis. Al fine di contenere il consumo di suolo mediante un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio, i Comuni possono consentire nelle zone territoriali omogenee A e B di cui al d.m. 2 aprile 1444, n. 1968, anche se altrimenti denominate, interventi di recupero dei sottotetti di cui al comma 1 in deroga al disposto di cui alla lettera a) del medesimo comma, purché sia assicurata, al netto delle strutture necessarie all'isolamento termico dei locali, un'altezza media ponderata non inferiore a 2,20 metri nonché un'altezza minima pari a 1,40 metri nei casi di copertura a falde inclinate e un'altezza minima non inferiore a 2,20 metri nei casi di coperture piane. L'intervento di recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico, assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione di norme igienico - sanitarie statali e regionali e non può comunque determinare la creazione di unità immobiliari autonome."*

Visto il tenore letterale della norma, nella quale prevede che i Comuni "possono consentire ...", si ritiene che la stessa non sia immediatamente applicabile in assenza di un atto di recepimento da parte della P.A..